

COMPAGNIA DI SAN PAOLO

STATUTO

Titolo I

ORIGINI – SEDE - SCOPI - PATRIMONIO

ARTICOLO 1

- 1.** La Compagnia di San Paolo, in questo statuto brevemente denominata anche la “Compagnia”, è una persona giuridica di cui alla legge 23 dicembre 1998, n.461 e al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, avente piena capacità di diritto privato. Essa è dotata di autonomia statutaria e gestionale.
- 2.** La Compagnia di San Paolo, fondata in Torino nell’anno 1563, prosegue nella sua attività istituzionale, disciplinata dalla legge e dal presente statuto, dopo avere attuato la ristrutturazione di cui alla legge 30 luglio 1990, n.218 e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n.356.

ARTICOLO 2

- 1.** La Compagnia ha sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, n.75.

ARTICOLO 3

- 1.** La Compagnia persegue finalità di utilità sociale, allo scopo di favorire lo sviluppo civile, culturale ed economico, operando in particolare nei seguenti settori: ricerca scientifica, economica e giuridica; istruzione; arte; conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali; sanità; assistenza alle categorie sociali deboli. Tali settori vengono in questo statuto collettivamente definiti “settori rilevanti”.
- 2.** L’attività della Compagnia si svolge secondo criteri programmatici sulla base dei documenti annuali e pluriennali previsti dall’art.11.2, lett.d). Il documento programmatico pluriennale determina, per il periodo di durata in carica del Consiglio Generale, le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, i programmi e gli strumenti di intervento.
- 3.** Le modalità e i criteri di perseguimento degli scopi statutari sono disciplinati da apposito regolamento interno.
- 4.** La preparazione dei documenti programmatici si effettua mediante modalità, anche di consultazione conoscitiva, stabilite nel regolamento di cui al comma precedente, che prevede altresì le forme per rendere pubblici i programmi adottati e gli interventi realizzati.

ARTICOLO 4

1. La Compagnia può operare, in Italia e all'estero, nei modi e con gli strumenti che saranno, di volta in volta, ritenuti idonei per il conseguimento degli scopi statutari. In particolare essa può:

- a) esercitare direttamente con contabilità separate imprese strumentali, per tali intendendosi quelle operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti nei settori rilevanti;
- b) detenere partecipazioni anche di controllo in enti o società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali;
- c) promuovere l'istituzione di persone giuridiche private ai sensi dell'art.12 del codice civile, in relazione alla necessità di specializzare le finalità dei singoli settori di intervento;
- d) compiere comunque tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari occorrenti o semplicemente opportune per il conseguimento degli scopi statutari, nei limiti di legge e del presente statuto.

2. La Compagnia non può esercitare l'attività creditizia, né possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese o enti diversi da quelli indicati nel comma precedente. E' esclusa altresì qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fine di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, e successive modificazioni.

3. La Compagnia non può contrarre debiti per un importo complessivo superiore al 20% del proprio patrimonio.

ARTICOLO 5

1. Il patrimonio della Compagnia è costituito dal capitale di fondazione e dagli accantonamenti a riserva di qualunque specie.
2. Il patrimonio di norma si incrementa per effetto degli accantonamenti alla riserva obbligatoria, nella misura stabilita dall'Autorità di vigilanza, oltre che delle liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescere il patrimonio. Il patrimonio può altresì essere incrementato dalle plusvalenze relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria ai sensi dell'art.9, comma 4, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153. Altri fondi di riserva possono essere istituiti e incrementati con deliberazione del Consiglio Generale secondo i criteri previsti nel regolamento interno, con autorizzazione dell'Autorità di vigilanza.
3. Il patrimonio è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari. Nell'amministrarlo, la Compagnia osserva criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore e ottenerne un'adeguata redditività.
4. La gestione del patrimonio può essere affidata a intermediari abilitati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della Compagnia. Il Consiglio Generale stabilisce con uno o più atti di regolazione le modalità e i criteri di gestione del patrimonio, prevedendo la separazione anche contabile di quest'ultima dalle altre attività della Compagnia. Sono in tal modo stabiliti, in particolare, i criteri per l'amministrazione della partecipazione nella società bancaria conferitaria, come definita dall'art.1, comma 1, lett.f), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153. La gestione di quest'ultima partecipazione, ivi compreso l'esercizio dei diritti corporativi, è di competenza del Comitato di Gestione.
5. Il reddito, così come definito dall'art.8 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, viene destinato in conformità alle prescrizioni ivi contenute, osservando altresì quanto disposto dall'art.15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n.266 e relative disposizioni d'attuazione.
6. Per il raggiungimento dei propri scopi la Compagnia può utilizzare eventuali liberalità non destinate specificamente al patrimonio.

Titolo II

ORGANI DELLA COMPAGNIA

ARTICOLO 6

- 1.** Sono organi della Compagnia:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio Generale;
 - c) il Comitato di Gestione;
 - d) il Collegio dei Revisori;
 - e) il Segretario Generale.
- 2.** I componenti degli organi di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo della Compagnia devono essere scelti fra persone che:
 - a) siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n.144 e successive modificazioni;
 - b) non siano incorse in una delle situazioni impeditive e non versino nelle situazioni che comportano la sospensione dalle cariche, rispettivamente previste dall'art.4 e dall'art.6 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n.161 e successive modificazioni;
 - c) siano in possesso di titoli culturali e professionali adeguati e possiedano competenze ed esperienze attinenti almeno a uno dei settori rilevanti, quanto ai componenti degli organi di indirizzo e di amministrazione, e siano in possesso dei requisiti professionali di cui all'art.15.2, quanto ai componenti dell'organo di controllo.
- 3.** I componenti del Comitato di Gestione, oltre a possedere i requisiti generali di onorabilità e di professionalità sopra richiamati, devono essere in possesso di specifici requisiti di professionalità, in relazione a maturate esperienze in campo amministrativo e gestionale.
- 4.** Le cariche di componente del Consiglio Generale, del Comitato di Gestione, del Collegio dei Revisori e di Segretario Generale sono incompatibili tra loro.
- 5.** Non possono far parte degli organi della Compagnia:
 - a) gli amministratori e i dipendenti degli enti di cui all'art. 8.1, né i soggetti a essi legati da rapporti di collaborazione anche a tempo determinato;
 - b) gli amministratori dei soggetti destinatari degli interventi della Compagnia, ad eccezione degli enti e imprese strumentali, con i quali la Compagnia stessa abbia rapporti organici e permanenti;
 - c) coloro che ricoprono funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo in altre fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153;
 - d) il direttore generale della società bancaria conferitaria;
 - e) i membri del Parlamento italiano ed europeo, del Consiglio dei Ministri, della Corte Costituzionale ovvero di altri organi di governo o di rilevanza costituzionale anche a livello decentrato;
 - f) i membri dei Consigli regionali, provinciali, comunali e dei Consigli delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, i Sindaci, gli Assessori regionali, provinciali e comunali, i Presidenti delle giunte regionali e provinciali;

- g) i dipendenti dell'Autorità di vigilanza sulle fondazioni di cui all'art.2, comma 1, lett. i) della legge 23 dicembre 1998, n.461.
- 6.** La causa di incompatibilità sopravvenuta alla nomina nell'organo di appartenenza costituisce causa di sospensione e, qualora non sia rimossa entro trenta giorni dal suo verificarsi, costituisce causa di decadenza. Parimenti costituisce causa di decadenza il venir meno di taluno dei requisiti di onorabilità e di professionalità sopravvenuto alla nomina.
- 7.** Ciascun organo collegiale verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti e delle situazioni indicati nei commi precedenti, assumendo, entro trenta giorni dall'accertamento, i conseguenti provvedimenti. Il Consiglio Generale svolge tale verifica riguardo al Presidente e il Comitato di Gestione riguardo al Segretario Generale.
- 8.** Ciascun componente ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'organo di appartenenza delle cause di decadenza, di sospensione ovvero di incompatibilità che lo riguardano; in difetto l'organo di appartenenza applica comunque la relativa disciplina, appena avutane la notizia.
- 9.** Nel caso in cui un componente dell'organo di indirizzo ovvero di amministrazione si trovi in una situazione di conflitto con l'interesse della Compagnia, egli deve darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza e al Collegio dei Revisori, astenendosi dal partecipare alle relative deliberazioni.
- 10.** In caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione e di astensione di cui al comma precedente, il responsabile risponde verso la Compagnia del danno eventualmente cagionato.

Titolo III

PRESIDENTE

ARTICOLO 7

- 1.** Il Presidente è nominato dal Consiglio Generale, in occasione della prima riunione, anche fuori dal proprio ambito.
- 2.** Il Consiglio Generale nomina altresì, con le modalità previste dall'art.17.2, fino a due Vice Presidenti.
- 3.** Il Presidente e i Vice Presidenti non fanno parte del Consiglio Generale e qualora siano tratti da questo si provvede alla loro sostituzione nei modi di cui all'art.9.2.
- 4.** Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Generale e scade con esso, mantenendo peraltro le proprie funzioni fino al momento della nomina di colui che gli subentra. Egli può essere rinominato per una sola volta.
- 5.** Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Compagnia. Egli inoltre:
 - a) presiede le adunanze del Consiglio Generale, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori senza diritto di voto;
 - b) presiede le adunanze del Comitato di Gestione, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori.
- 6.** Il Presidente assume nell'interesse della Compagnia qualsiasi provvedimento egli reputi opportuno ove ricorrano motivi di urgenza, riferendone al Comitato di Gestione in occasione della prima riunione.
- 7.** In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente ne assume le funzioni il Vice Presidente o, se i Vice Presidenti sono due, quello più anziano per carica ovvero, se le cariche sono coeve, quello più anziano di età. Se anche il Vice Presidente anziano è assente o impedito temporaneamente, egli è sostituito dal secondo Vice Presidente.
- 8.** Qualora per qualsiasi causa il Presidente cessi dalle sue funzioni prima della sua scadenza, il Vice Presidente anziano convoca entro trenta giorni dalla cessazione il Consiglio Generale, il quale provvede alla nuova nomina. Il Presidente così nominato resta in carica per il tempo residuo che sarebbe spettato al suo predecessore.
- 9.** Al Presidente spettano, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo fisso e le medaglie di presenza determinati dal Consiglio Generale, udito il Collegio dei Revisori.

Titolo IV

CONSIGLIO GENERALE

ARTICOLO 8

1. Il Consiglio Generale è composto da ventuno Consiglieri, dei quali diciassette così designati:
 - a) due dal Comune di Torino;
 - b) uno dalla Regione Piemonte;
 - c) uno dall'Amministrazione Provinciale di Torino;
 - d) uno dal Comune di Genova;
 - e) due dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino;
 - f) uno dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova;
 - g) uno dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano;
 - h) uno dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma;
 - i) uno dalla Unione Regionale delle Camere di Commercio del Piemonte;
 - j) uno dal Consiglio Regionale del Volontariato di cui alla legge della Regione Piemonte 29 agosto 1994, n. 38;
 - k) uno dall'Accademia delle Scienze di Torino, sentita alternativamente la classe di Scienze fisiche, matematiche e naturali e la classe di Scienze morali, storiche e filologiche;
 - l) uno dall'Accademia Nazionale dei Lincei, sentita alternativamente la classe di Scienze morali, storiche e filologiche e la classe di Scienze fisiche, matematiche e naturali;
 - m) uno dalla Commissione Nazionale per la Parità e le Pari Opportunità tra Uomo e Donna;
 - n) uno dal Presidente *pro-tempore* della Commissione della Comunità Europea, sentiti il CERN, la ESA e l'Istituto Universitario Europeo;
 - o) uno da un Ente avente sede in uno degli Stati membri della Unione Europea svolgente attività istituzionale in uno o più dei settori rilevanti, da indicarsi da parte del Consiglio Generale nel corso di una riunione da tenersi nell'ultimo anno della durata in carica, con efficacia per la sola designazione relativa alla formazione dell'organo di indirizzo subentrante.
2. Il Presidente, almeno novanta giorni prima della data di scadenza della durata in carica del Consiglio Generale, come previsto dall'art.20.2 in relazione all'art.9.1, invita gli Enti di cui al comma 1 alle designazioni di rispettiva competenza, trasmettendo a ciascuno di essi una copia del presente statuto.
3. Gli Enti di cui al comma 1, al più tardi entro novanta giorni dalla data dell'invito di cui al comma precedente, provvedono a designare, dandone comunicazione scritta al Presidente della Compagnia, personalità dotate di capacità ed esperienza in almeno uno dei settori rilevanti illustrando, sotto tale aspetto, le ragioni della designazione.
4. Nel caso di mancata designazione entro il termine stabilito nel comma precedente, ad essa provvede il Presidente del Tribunale di Torino su istanza del Presidente della Compagnia.

- 5.** Del Consiglio fanno altresì parte quattro componenti che devono essere cooptati nella prima riunione.
- 6.** La scelta dei componenti da cooptare deve avvenire tra eminenti personalità italiane o straniere così da assicurare l'equilibrata presenza di specifiche professionalità nei settori rilevanti.

ARTICOLO 9

- 1.** Il Consiglio Generale dura in carica quattro anni. Tutti i Consiglieri scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di durata; essi possono essere rinominati per una sola volta.
- 2.** Il Consigliere che intenda dimettersi deve darne comunicazione scritta al Presidente e al Presidente del Collegio dei Revisori. Il Consigliere che cessa dalla carica per dimissioni o per altra causa viene sostituito, applicandosi l'art.8, con la medesima procedura con la quale egli è stato designato ovvero cooptato: il Presidente provvede senza indugio ad attivare, a seconda dei casi, la designazione da parte dell'Ente che aveva designato il Consigliere dimissionario, ovvero la cooptazione da parte del Consiglio Generale.
- 3.** Il Consiglio Generale stabilisce con regolamento, nel rispetto dei limiti di legge, le norme per l'assunzione di cariche sociali in società partecipate, ovvero in enti strumentali, da parte di componenti degli organi di indirizzo, di amministrazione, di direzione e di controllo della Compagnia, escludendo in ogni caso il cumulo dei compensi.
- 4.** Ai Consiglieri spettano, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, le medaglie di presenza determinate dal Consiglio Generale su proposta del Presidente, udito il Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 10

- 1.** Il Consiglio Generale si riunisce almeno due volte l'anno per gli adempimenti di cui all'art.20 e ogni qual volta che ciò sia necessario per l'esercizio delle sue funzioni. Il Presidente provvede a convocare il Consiglio Generale qualora lo ritenga opportuno e altresì, senza indugio, quando ne sia richiesto per iscritto da almeno cinque Consiglieri con l'indicazione delle ragioni della richiesta.
- 2.** Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno; le riunioni si tengono di regola presso la sede della Compagnia; il Consiglio Generale può tuttavia riunirsi in qualunque altro luogo, in Italia o all'estero.
- 3.** L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai Consiglieri e ai Revisori almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.
- 4.** Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto previsto nei commi successivi.
- 5.** Le deliberazioni concernenti modifiche statutarie sono prese con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica.
- 6.** Sono prese a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica le deliberazioni aventi per oggetto:
 - a) la cooptazione di Consiglieri prevista dall'art.8.6;
 - b) gli atti di regolazione o i regolamenti di funzionamento di cui all'art.11.2, lett.b);
 - c) la nomina del Presidente, dei Vice Presidenti e degli altri componenti del Comitato di Gestione;
 - d) l'azione di responsabilità nei confronti del Presidente e degli altri componenti del Comitato di Gestione, ovvero nei confronti dei componenti dell'organo di controllo;
 - e) la nomina ovvero la revoca dei membri del Collegio dei Revisori;
 - f) l'indicazione dell'Ente di cui all'art.8.1, lett.o).
- 7.** Per le sole nomine, nel caso in cui la maggioranza prevista nel comma precedente non venga raggiunta dopo due votazioni consecutive, a partire dalla terza votazione le relative deliberazioni vengono assunte con la maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.
- 8.** Per le deliberazioni concernenti persone il Consiglio Generale può stabilire particolari modalità di votazione. Esso può inoltre stabilire ulteriori norme per il proprio funzionamento.
- 9.** I componenti del Comitato di Gestione partecipano alle riunioni del Consiglio Generale, senza diritto di voto.
- 10.** Nel caso in cui il Consiglio Generale non esaurisca nel corso della riunione a tal fine convocata tutte le materie poste all'ordine del giorno, il Presidente aggiorna la continuazione dei lavori al più tardi entro cinque giorni lavorativi.
- 11.** I verbali delle deliberazioni del Consiglio Generale sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura del Segretario Generale che partecipa alle relative riunioni; egli funge da Segretario del Consiglio e, su designazione di questo, può farsi coadiuvare

da altre persone. In caso di assenza del Segretario Generale, i compiti di cui sopra sono svolti da altra persona designata dal Consiglio.

ARTICOLO 11

1. Il Consiglio Generale determina le priorità, i programmi e gli obiettivi della Compagnia, verificandone i risultati.
2. Sono comunque riservate al Consiglio Generale le deliberazioni in materia di:
 - a) modificazione dello statuto;
 - b) approvazione e modifica di atti di regolazione o regolamenti di funzionamento;
 - c) istituzione, su proposta del Comitato di Gestione, di imprese strumentali e assunzione di partecipazioni di controllo in enti e società di cui all'art.4.1, lett. *b)* e *c)*;
 - d) approvazione del bilancio, del documento programmatico previsionale di cui all'art.20.4 e del documento di programmazione pluriennale richiamato all'art.3.2;
 - e) nomina e revoca del Presidente, dei Vice Presidenti e degli altri componenti del Comitato di Gestione e determinazione dei relativi compensi;
 - f) nomina e revoca dei componenti del Collegio dei Revisori e determinazione dei relativi compensi;
 - g) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo;
 - h) trasformazioni e fusioni.

Titolo V

COMITATO DI GESTIONE

ARTICOLO 12

- 1.** Il Comitato di Gestione è composto da un numero di membri compreso tra un minimo di cinque e un massimo di sette, secondo le determinazioni del Consiglio Generale; ne fanno parte di diritto il Presidente e i Vice Presidenti.
- 2.** Oltre a nominare il Presidente e i Vice Presidenti come previsto dagli artt.7.1 e 7.2, il Consiglio Generale in occasione della prima riunione nomina anche gli altri componenti del Comitato di Gestione.
- 3.** I componenti del Comitato di Gestione possono essere scelti anche nell'ambito del Consiglio Generale: in tal caso il Consigliere così nominato, qualora accetti la carica, decade da quella ricoperta nell'organo di indirizzo e viene sostituito nei modi di cui all'art.9.2.
- 4.** I componenti del Comitato di Gestione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità specifica previsti nel presente statuto. La delibera portante la loro nomina deve far constare il metodo adottato per la scelta e l'esistenza dei requisiti di professionalità, esperienza e competenza coerenti con le specificità della funzione da svolgere.
- 5.** Il Comitato di Gestione dura in carica quanto il Consiglio Generale e scade con esso. I suoi componenti possono essere rinominati per una sola volta.
- 6.** Il Consiglio Generale può in ogni tempo deliberare l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti di uno o più dei componenti dell'organo di amministrazione ovvero dell'organo di controllo, nel caso di grave inadempimento dei doveri derivanti dalla carica ricoperta. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio di coloro contro cui è proposta.
- 7.** Il componente del Comitato di Gestione che rinuncia alla carica deve darne comunicazione scritta al Presidente e al Presidente del Collegio dei Revisori. Qualora per dimissioni o per altra causa vengano a mancare uno o più componenti del Comitato di Gestione, alla loro sostituzione provvede il Consiglio Generale in occasione della prima riunione successiva. Qualora per dimissioni o per altra causa venga meno la maggioranza dei componenti del Comitato di Gestione, l'intero Comitato s'intende dimissionario e il Presidente convoca senza indugio il Consiglio Generale affinché provveda alle nuove nomine.
- 8.** I componenti del Comitato di Gestione, compreso quando del caso il Presidente, nominati dal Consiglio Generale in conformità a quanto previsto nei commi precedenti, durano in carica per il tempo residuo che sarebbe spettato ai componenti sostituiti.

ARTICOLO 13

1. Il Comitato di Gestione ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Compagnia. Sono riservate comunque alla competenza del Comitato di Gestione:

- la nomina e revoca del Segretario Generale e la determinazione del relativo compenso;
- l'assunzione da parte della Compagnia degli oneri, anche assicurativi, per le sanzioni amministrative tributarie di cui all'art.11, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

Il compimento degli atti urgenti previsti dall'art.7.6 compete al Presidente in qualità di legale rappresentante con potere di firma di fronte ai terzi e in giudizio. Per specifiche operazioni il Comitato di Gestione può delegare di volta in volta i necessari poteri al Presidente, a uno o più dei propri componenti, ovvero al Segretario Generale.

2. Al Presidente possono essere delegati in via generale poteri di decisione sulle spese e sulle erogazioni nei settori rilevanti. Del relativo esercizio egli è tenuto a riferire periodicamente al Comitato di Gestione.

3. I componenti del Comitato di Gestione non possono rivestire la carica di consigliere di amministrazione della società bancaria conferitaria.

4. Ai componenti del Comitato di Gestione competono, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo fisso e le medaglie di presenza come determinati dal Consiglio Generale, sentito il Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 14

1. Il Comitato di Gestione è convocato dal Presidente almeno ogni due mesi e comunque ogni qual volta questi lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta di tre componenti. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno.
2. Le sedute del Comitato di Gestione si tengono di regola presso la sede della Compagnia; esso può tuttavia riunirsi in qualunque altro luogo, in Italia o all'estero.
3. L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai componenti del Comitato di Gestione e ai Revisori almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.
4. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.
5. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Per le deliberazioni concernenti persone il Comitato di Gestione può stabilire particolari modalità di votazione.
6. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Comitato di Gestione.
7. I verbali delle deliberazioni del Comitato di Gestione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura del Segretario Generale della Compagnia, che funge da Segretario del Comitato e che può farsi coadiuvare da altre persone designate dal Comitato. In caso di assenza del Segretario Generale, le funzioni di Segretario saranno svolte da altra persona designata dal Comitato.

Titolo VI

COLLEGIO DEI REVISORI

ARTICOLO 15

- 1.** Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri effettivi, fra i quali viene scelto il Presidente, e da due supplenti. Il Consiglio Generale nella sua prima riunione nomina i componenti del Collegio dei Revisori, scegliendone il Presidente.
- 2.** I componenti del Collegio dei Revisori devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.
- 3.** I Revisori durano in carica quanto il Consiglio Generale e scadono con esso. Essi possono essere rinominati per una sola volta.
- 4.** Ai Revisori effettivi spettano, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo e le medaglie di presenza come determinati dal Consiglio Generale.

ARTICOLO 16

- 1.** Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni indicate nelle disposizioni di cui agli articoli da 2403 a 2407 del codice civile, intendendosi rispettivamente il Consiglio Generale e il Comitato di Gestione in luogo dell'assemblea e del consiglio di amministrazione.
- 2.** In caso di sostituzione di un Revisore in corso di mandato si applica la disposizione dell'art.2401 del codice civile.

Titolo VII

AVVICENDAMENTO DEGLI ORGANI DELLA COMPAGNIA

ARTICOLO 17

- 1.** Entro il termine di cui all'art.8.2 il Presidente uscente avvia il procedimento ivi previsto per ottenere le designazioni dei nuovi Consiglieri.
- 2.** Ottenute tutte le designazioni ai sensi dell'art.8.3 ovvero, in difetto, ai sensi dell'art.8.4, il Presidente uscente, sentito il Collegio dei Revisori, accerta l'osservanza dello statuto e delle norme di legge ivi richiamate da parte degli Enti designanti nell'effettuare le designazioni, provvede alla nomina delle persone designate e convoca la prima riunione del nuovo Consiglio Generale, ponendo all'ordine del giorno i seguenti argomenti:
 - verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e di professionalità;
 - insediamento del nuovo Consiglio Generale;
 - cooptazioni;
 - nomina del Presidente, dei Vice Presidenti, dei componenti del Comitato di Gestione e del Collegio dei Revisori.
- 3.** La prima riunione del nuovo Consiglio Generale è presieduta dal Presidente uscente. Il Consiglio, verificata la sussistenza dei requisiti di onorabilità e di professionalità di ciascuno dei propri componenti e l'insussistenza di situazioni di incompatibilità ovvero di decadenza o di sospensione sulla base delle relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno degli interessati, dichiara l'organo legittimamente insediato. A partire da tale momento cessano ad ogni effetto i Consiglieri scaduti.
- 4.** Il Consiglio non appena insediato effettua le cooptazioni come previsto dall'art.8.6.
- 5.** Effettuati gli adempimenti di cui al comma precedente, il Consiglio nomina il Presidente, i Vice Presidenti, gli altri componenti del Comitato di Gestione e il Collegio dei Revisori: a partire da tale momento il Presidente uscente e gli altri organi sostituiti cessano dalle loro funzioni.
- 6.** Dalla data di scadenza fino al momento della loro effettiva sostituzione gli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo mantengono le loro funzioni esclusivamente per il compimento degli affari correnti.

Titolo VIII

SEGRETARIO GENERALE

ARTICOLO 18

1. Il Segretario Generale è nominato con deliberazione del Comitato di Gestione che ne determina altresì la durata in carica e l'emolumento. Egli può essere riconfermato.
2. Il Segretario Generale è a capo della struttura operativa della Compagnia.
3. In particolare il Segretario Generale:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Generale e del Comitato di Gestione e parimenti esegue le decisioni del Presidente;
 - b) interviene alle adunanze del Consiglio Generale e del Comitato di Gestione, senza diritto di voto;
 - c) attende alla preparazione del progetto dei documenti di programmazione annuale e pluriennale di cui agli artt.20.4 e 3.2 e alla istruttoria delle materie e delle proposte recate dall'ordine del giorno per dotare gli organi di indirizzo e di amministrazione di ogni utile elemento conoscitivo ai fini della spedita ed efficace trattazione;
 - d) svolge tutte le altre funzioni affidategli dal Consiglio Generale e dal Comitato di Gestione, nonché tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi.

Titolo IX

COMITATI SCIENTIFICI E COMITATI TECNICI DI VALUTAZIONE

ARTICOLO 19

- 1.** Il Consiglio Generale può nominare Comitati scientifici, con compiti di consulenza, formati da esperti scelti tra personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nei settori rilevanti, definendone con apposito regolamento interno e sentito il Collegio dei Revisori la durata, le modalità di funzionamento e i relativi compensi.
- 2.** Il Comitato di Gestione può nominare, per specifiche esigenze, Comitati tecnici di valutazione composti da soggetti dotati di professionalità specialistiche, determinandone, sentito il Collegio dei Revisori, attribuzioni, modalità di funzionamento e relativi compensi.
- 3.** Il Presidente può nominare esperti per la formulazione di pareri sulle proposte all'esame della Compagnia, determinandone, sentito il Collegio dei Revisori, i relativi compensi.

Titolo X

BILANCIO

ARTICOLO 20

1. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Generale, sentita la relazione del Collegio dei Revisori, approva il bilancio dell'esercizio precedente.
3. Il Comitato di Gestione predispose la relazione e lo schema di bilancio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale.
4. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio Generale approva il documento programmatico previsionale dell'attività relativa all'esercizio successivo, recante fra l'altro l'indicazione dei criteri per la ripartizione degli interventi, da trasmettere entro 15 giorni all'Autorità di vigilanza.
5. La contabilità della Compagnia e il suo bilancio sono soggetti a revisione contabile in base alle disposizioni, per quanto applicabili, di cui agli articoli 155 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58.
6. Il bilancio della Compagnia è costituito dai documenti previsti dall'art.2423 del codice civile. Nella sua redazione il Comitato di Gestione si attiene alle prescrizioni di cui all'art.9 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, osservando altresì, al riguardo, le prescrizioni regolamentari stabilite dall'Autorità di vigilanza.
7. Nella tenuta dei libri e delle scritture contabili la Compagnia si adegua, per quanto applicabili, alle disposizioni di cui agli articoli da 2421 a 2435 del codice civile.

Titolo XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 21

- 1.** Ai fini del primo avvicendamento degli organi della Compagnia di cui all'art.17, il Presidente, il Consiglio Generale, il Comitato di Gestione e il Collegio dei Revisori in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto scadono a far data dalla sua approvazione da parte dell'Autorità di vigilanza. Entro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta la comunicazione di tale approvazione, il Presidente, ai sensi dell'art.8.2, invita gli Enti di cui all'art.8.1 alle designazioni di rispettiva competenza, fermo il termine di novanta giorni per gli adempimenti di cui all'art.8.3.
- 2.** Restano ferme, anche in sede di primo avvicendamento degli organi della Compagnia, tutte le altre disposizioni di cui all'art.17.
- 3.** Così come deliberato dal Consiglio Generale nella sua adunanza del 16 dicembre 1999, l'Ente di cui all'art.8.1, lett.o) è indicato nella Max Planck Gesellschaft con sede in Berlino.
- 4.** Qualora non sia costituito il Consiglio Regionale del Volontariato di cui all'art.8.1, lett.j), la designazione di spettanza di tale organismo verrà effettuata dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato della Regione Piemonte.
- 5.** L'Accademia delle Scienze di Torino effettua la prima designazione di cui all'art.8.1 sentita la classe di Scienze fisiche, matematiche e naturali, l'Accademia Nazionale dei Lincei sentita la classe di Scienze morali, storiche e filologiche. In ogni caso, per la sostituzione durante lo svolgimento del mandato, deve essere nuovamente sentita la classe che ha contribuito alla designazione del Consigliere sostituito.
- 6.** Il Presidente, immediatamente dopo l'approvazione del presente statuto ai sensi dell'art.10, comma 3, lett.c) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, provvede a inviarne copia agli Enti di cui all'art.8.1 e a darne adeguata pubblicità mediante deposito dello stesso presso l'ufficio del registro delle persone giuridiche della cancelleria del Tribunale di Torino.
- 7.** Fino ad approvazione di nuovo regolamento in materia di assunzione di cariche in società partecipate, ovvero in enti strumentali, continua ad applicarsi il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Generale in data 16 luglio 1998 per quanto compatibile con le disposizioni del vigente statuto.

ARTICOLO 22

1. L'Educatario Duchessa Isabella della Compagnia di San Paolo - Onlus, l'Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo - Onlus e la Fondazione dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino per la Cultura, la Scienza e l'Arte, che operano in conformità ai rispettivi statuti, sono considerati tra gli Enti di cui all'art.4.1, lett.c).

ARTICOLO 23

1. Nel caso di liquidazione, l'eventuale residuo netto del patrimonio della Compagnia sarà devoluto ad altre fondazioni nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art.11, comma 7, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153.